CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 9 (Convenzione per costruzione e esercizio strada ferrata per Ravenna)

La presente convenzione, firmata in doppio originale dalle parti contraenti, non sara' definitiva ed esecutoria, se non dopo di essere stata approvata per legge.

Essa andra' esente da qualsiasi tassa.

Torino, 3 ottobre 1860.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze firmato: S. VEGEZZI. Il Ministro Segretario di Stato pei favori pubblici firmato: S. Jacini.

Pour la Compagnie le President du Comite de Direction. Armato: FRED. LEVY.

Pour la Compagnie l'Administrateur delegue firmato: DE COCHERY

Il Capo Sezione nel Ministero dei larari pubblici sottoscritto: MARENGO.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa' delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione per costruzione e esercizio strada ferrata per Ravenna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-per-costruzione-e-esercizio-strada-ferrata-per-r-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it